



SUISA

Cooperativa degli autori ed editori di musica

Tariffa VN 2019 – 2027

Registrazione di musica su supporti audiovisivi destinati alla proiezione, alla diffusione o utilizzati online

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini il 20 settembre 2018. Pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio del 2 ottobre 2018.

Sono riportate *in corsivo* le disposizioni che non rientrano nelle competenze della Commissione arbitrale.

SUISA

Via Cattedrale 4, 6900 Lugano, Telefono +41 91 950 08 28
Bellariastrasse 82, 8038 Zürich, Telefon +41 44 485 66 66
Av. du Grammont 11bis, 1007 Lausanne, Téléphone +41 21 614 32 32

<http://www.suisa.ch> E-Mail: suisa@suisa.ch

A. Oggetto della tariffa

I. Utilizzazione di musica

- 1 Questa tariffa si riferisce alle utilizzazioni di musica, menzionate qui sotto, in supporti audiovisivi non destinati ad essere distribuiti al pubblico:
 - la **registrazione** di musica su supporti audiovisivi e la **uplicazione** di questi supporti.
 - la **proiezione** di questi supporti audiovisivi in Svizzera e nel Liechtenstein, nella misura in cui si tratti di proiezioni conformi alla cifra 21, in particolare di proiezioni
 - senza entrata a pagamento, e
 - effettuate dal produttore stesso o dal suo mandante.
 - la **messa a disposizione** di questi supporti audiovisivi su Internet o in altre reti su base IP, alle condizioni di cui alla cifra 23, in particolare
 - a titolo gratuito
 - da parte del produttore, del suo mandante o da terzi coinvolti nella produzione.
- 2 Per supporti audiovisivi si intendono anche le proiezioni audiovisive e le produzioni analoghe in cui le immagini e la musica sono registrate su supporti diversi utilizzati insieme.
- 3 Per «**musica**» s'intende, quando non precisato altrimenti, le opere non teatrali protette dal diritto d'autore del repertorio della SUISA.
- 4 La tariffa concerne la produzione di supporti audiovisivi per **scopi di emissione, proiezione, ecc.**; e non destinati all'uso privato del destinatario.

La tariffa è tuttavia altresì applicabile quando singoli esemplari (massimo 200) vengono consegnati gratuitamente a singoli destinatari scelti (per esempio: partecipanti alla produzione) per il loro uso interno.

Se degli esemplari dello stesso supporto audiovisivo sono anche destinati ad essere consegnati al pubblico per uso privato, questi esemplari devono essere licenziati secondo le condizioni della tariffa valida per tale utilizzazione.
- 5 Se un supporto audiovisivo viene prodotto su ordinazione, mandante e mandatario sono responsabili di regola solidalmente. La SUISA tratta in primo luogo con i mandanti domiciliati in Svizzera.

II. Eccezioni, riserve

- 6 Rimangono riservate le altre tariffe applicabili e *le condizioni di licenza* della SUISA, in particolare quelle relative a:
 - produzione di supporti destinati a essere distribuiti al pubblico (tariffe VI, PI)
 - noleggio (tariffa comune 5)
 - proiezione (tariffa comune E)

- ricezione di emissioni (tariffe comuni 3a, 3b, 3c)
 - emissione (tariffa A, tariffe comuni S e Y)
 - *messa a disposizione delle campagne online (condizioni di licenza)*
 - *messa a disposizione di produzioni audiovisive (condizioni di licenza)*
- 7 La tariffa è applicabile per analogia anche per la produzione, rispettivamente alla registrazione di supporti audiovisivi con musica su supporti di dati, come ad esempio su un web server.
- 8 La SUIISA non detiene i diritti di altri autori che non siano quelli della musica né i diritti di protezione affini degli interpreti, dei produttori o delle emittenti. La SUIISA concede queste autorizzazioni di produzione sotto riserva del consenso di tutti gli aventi diritto, e può esigere i relativi giustificativi.

B. La domanda di autorizzazione

- 9 L'autorizzazione può di regola essere rilasciata soltanto con il consenso degli aventi diritto (autori, editori). *Per i diritti non gestiti dalla SUIISA (ad esempio, i diritti di sincronizzazione o i diritti del produttore) l'accordo deve essere ottenuto prima della produzione. L'autorizzazione della SUIISA concerne unicamente i diritti che le competono, tutti gli altri diritti sono riservati.*
- 10 La domanda di autorizzazione va inoltrata con sufficiente anticipo. I supporti audiovisivi non possono essere prodotti prima dell'esplicito consenso degli aventi diritto.
- 11 La SUIISA presuppone che il consenso dell'avente diritto sia "dato" se tutta la musica viene composta appositamente per il supporto audiovisivo.
- L'accordo è dato in tutti i casi in cui la musica è tratta da cataloghi appositamente messi a disposizione dagli editori per la sonorizzazione (mood-music, library music, musica d'archivio).*
- 12 La domanda d'autorizzazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- il titolo delle opere musicali
- nome e cognome dei compositori e, se noto, il n. IPI
- per ogni opera registrata, la durata contenuta nella produzione
- in caso di registrazione di musica da supporti sonori o audiovisivi disponibili in commercio: la loro etichetta e il n. di catalogo
- il tipo di supporto audiovisivo
- l'utilizzazione prevista del supporto audiovisivo
- il numero di copie (può essere comunicato anche a posteriori)
- firma autografa o elettronica

Per domande in base alle cifre 15.2 e 15.3, per la loro applicazione devono inoltre essere fornite le indicazioni necessarie sul budget di produzione.

C. Indennità*)

I. Registrazione e riproduzione

- 13 L'indennità è dovuta al momento della produzione del supporto audiovisivo.
- 14 È calcolata a seconda del genere dell'utilizzazione del supporto audiovisivo per unità di tempo di musica protetta, con riserva della cifra 15.3.1.
- 15 L'indennità ammonta a:
- 15.1 **Supporti audiovisivi a carattere pubblicitario per l'emissione alla televisione, la proiezione nei cinema e/o per l'utilizzo su Internet**
- 15.1.1 Spot pubblicitari

<u>Utilizzazione dei supporti audiovisivi</u>	<u>Unità di tempo in secondi</u>	<u>Diritti di riproduzione</u>	
a) a livello internazionale o nazionale (comprese le finestre pubblicitarie di emittenti TV straniere)			
- fino a 60 secondi	1	CHF	60.00
- ogni 10 secondi supplementari iniziati	10	CHF	15.00
b) uso in una sola regione linguistica			
- fino a 60 secondi	1	CHF	30.00
- ogni 10 secondi supplementari iniziati	10	CHF	7.50
c) uso a livello locale			
- fino a 60 secondi	1	CHF	7.00
- ogni 10 secondi supplementari iniziati	10	CHF	7.50

*) Oltre alle indennità previste da questa tariffa, vanno, se del caso, riconosciute altre indennità :

- a) per il **diritto di sincronizzazione** (il diritto di abbinare musica ad altre opere); se gli aventi diritto (autori, editori) non esercitano essi stessi il diritto di sincronizzazione e non hanno dato altre istruzioni, l'indennità supplementare ammonta:
- al 50 % del montante delle indennità previste alla cifra 15
- b) per la registrazione di supporti sonori; la SUISA rilascia l'autorizzazione di riprodurre dei supporti sonori dai cataloghi mood-music su mandato dei produttori contro il pagamento di un'indennità supplementare.
- Essa ammonta:
- al 50 % dell'indennità fatturata dalla SUISA per i diritti d'autore (compreso il diritto di sincronizzazione), se il supporto audiovisivo viene utilizzato esclusivamente in Svizzera e nel Liechtenstein
- 100 % se il supporto audiovisivo viene utilizzato (anche) all'estero.
- La riproduzione di altri supporti sonori soggiace all'autorizzazione dei loro produttori contro il pagamento di un'indennità che è fissata caso per caso da loro stessi. La SUISA riscuote questa indennità su mandato del produttore se l'autorizzazione è accordata.

Sono incluse le riproduzioni per l'utilizzazione in altri media (ad esempio ad screens, e-boards).

Per gli spot pubblicitari utilizzati su Internet, gli importi tariffari applicabili sono quelli che figurano alla lettera a) qui sopra, a meno che il mandante sia attivo solo a livello locale o regionale. In questo caso gli importi tariffari applicabili sono quelli che figurano alla lettera c). Un supporto audiovisivo viene considerato come spot pubblicitario utilizzato su Internet, quando per la campagna pubblicitaria di cui è parte è previsto un budget media.

Le serie di almeno dieci spot consecutivi dello stesso mandante che pubblicizzano prodotti differenti, la cui musica, durata, concetto visivo e svolgimento sono tuttavia identici, valgono come spot seriali. La licenza di spot seriali viene concessa in anticipo per pacchetti di fino a dieci spot. Ogni pacchetto viene considerato come un unico spot pubblicitario, vale a dire per la licenza la durata della musica di tutti gli spot in un simile pacchetto viene sommata in base alla cifra 15.1.1.

La regolamentazione precedente non si applica agli spot seriali, il cui utilizzo abbia avuto inizio prima del 1° gennaio 2019.

15.1.2 Publireportage e televendite

<u>Utilizzazione dei supporti audiovisivi</u>	<u>Unità di tempo in secondi</u>	<u>Diritti di riproduzione</u>	
a) a livello internazionale, nazionale o in una regione linguistica (comprese le finestre pubblicitarie di emittenti TV straniere)	10	CHF	15.00
b) a livello locale	10	CHF	7.50

Sono incluse le riproduzioni per l'utilizzazione in altri mezzi media (ad esempio ad screens, e-boards).

Per i publireportage e le televendite utilizzati su Internet, gli importi tariffari applicabili sono quelli che figurano alla lettera a) qui sopra, a meno che il mandante non sia attivo solo a livello locale o regionale. In tal caso gli importi tariffari applicabili sono quelli che figurano alla lettera b).

15.1.3 Billboards (sponsoring)

<u>Utilizzazione dei supporti audiovisivi</u>	<u>Unità di tempo in secondi</u>	<u>Diritti di riproduzione</u>	
a) a livello internazionale, nazionale o di una regione linguistica	10	CHF	200.00
b) a livello locale, regionale, o in programmi TV specializzati	10	CHF	100.00

Per i billboards utilizzati su Internet, gli importi tariffari applicabili sono quelli che figurano alla lettera a), a meno che il mandante sia attivo solo a livello locale o regionale. In tal caso gli importi tariffari applicabili sono quelli che figurano alla lettera b).

15.1.4 I tassi tariffari di cui alle cifre 15.1.1 – 15.1.3 si applicano alla produzione di film pubblicitari in Svizzera. Non è dovuta alcuna indennità nel caso in cui il supporto audiovisivo sia stato prodotto all'estero e sia comprovato che i diritti per la produzione e la riproduzione del supporto sono già stati acquisiti all'estero anche per la Svizzera.

15.1.5 Se viene prodotta una versione svizzera per uno spot pubblicitario straniero esistente (post-produzione), l'indennità per i primi 60 secondi ammonta a CHF 20.00 per ogni secondo di musica. Dal 61° secondo valgono le indennità in base alla cifra 15.1.1 a) oppure b). È esclusa l'applicazione della cifra 15.1.1 c).

15.2 Supporti audiovisivi senza carattere pubblicitario per l'emissione alla televisione, la proiezione nei cinema e/o a festival o produzioni per la valutazione iniziale su piattaforme di video-on-demand

<u>Utilizzazione dei supporti audiovisivi</u>	<u>Unità di tempo in secondi</u>	<u>Diritti di riproduzione</u>
a) Iugometraggi e serie televisive		
Budget di produzione fino a CHF 0.5 milioni	60	CHF 30.00
Budget di produzione fino a CHF 1.0 milioni	60	CHF 70.00
Budget di produzione fino a CHF 1.5 milioni	60	CHF 110.00
Budget di produzione superiore a CHF 1.5 milioni	60	CHF 150.00
b) altre (per esempio: cortometraggi, documentari)		
Budget di produzione fino a CHF 0.2 milioni	60	CHF 30.00
Budget di produzione fino a CHF 0.4 milioni	60	CHF 45.00
Budget di produzione superiore a CHF 0.4 milioni	60	CHF 60.00

15.3 Altri supporti audiovisivi

15.3.1 Supporti audiovisivi con budget di produzione fino ad un massimo di CHF 5'000

	<u>Diritti di riproduzione</u>
a) Budget di produzione fino a CHF 2'500	CHF 50.00
b) Budget di produzione fino a CHF 5'000	CHF 100.00

Le indennità sono forfettarie, e valgono indipendentemente dalla durata della musica protetta nella produzione audiovisiva.

15.3.2 Supporti audiovisivi con budget di produzione superiori a CHF 5'000

	<u>Unità di tempo in secondi</u>	<u>Diritti di riproduzione</u>
a) Budget di produzione fino a CHF 30'000	60	CHF 50.00
b) Budget di produzione fino a CHF 100'000	60	CHF 100.00
c) Budget di produzione fino a CHF 200'000	60	CHF 150.00

d) Budget di produzione superiore a CHF 200'000 60 CHF 200.00

Rimane riservata un'indennità minima di CHF 100.00.

- 15.4 Per il budget di produzione di cui alle cifre 15.2 nonché alla cifra 15.3 è determinante l'intero budget per la produzione del film alla fine delle riprese.
- 16 Per i concerti filmati e videoclip musicali, le indennità previste alla cifra 15 raddoppiano.
- 17 La durata di tutta la musica del supporto audiovisivo è addizionata. Un'unità di tempo non intera viene fatturata come intera.
- 18 L'indennità vale per la produzione di 200 esemplari dello stesso supporto audiovisivo (inclusi gli esemplari per l'uso interno in base alla cifra 4). Per ogni copia supplementare l'indennità ammonta a 1/100 delle indennità calcolata in base alla cifra 15.
- 19 Se, per un supporto audiovisivo destinato all'utilizzazione in Svizzera, viene solo tradotto in un'altra lingua il testo parlato o scritto e/o adattate singole immagini (come per es. packshot), senza che la musica subisca dei cambiamenti, la nuova versione del supporto audiovisivo non è considerata come una nuova registrazione di musica su un supporto audiovisivo, ma semplicemente come la produzione di una copia.
- Se, per un supporto audiovisivo destinato all'utilizzazione in Svizzera, vengono allestite diverse versioni di montaggi, la versione più lunga è determinante per la licenza. Tutte le altre versioni sono considerate come la produzione di una copia.
- Se per presentare un supporto audiovisivo viene prodotto un estratto dello stesso (trailer), questo non viene considerato come supporto audiovisivo a sé stante, bensì come produzione di una copia. Questa regola non vale nel caso in cui la musica non provenga integralmente dall'opera audiovisiva annunciata o se le immagini non ne provengano in maniera prevalente.
- 20 L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che il supporto audiovisivo venga utilizzato soltanto per gli scopi in essa citati.

In caso di più utilizzazioni, si applica l'indennità più elevata.

II. Proiezione

- 21 Nei seguenti casi il produttore può, in occasione della produzione, acquisire forfettariamente, per sé e per il suo mandante e a tempo indeterminato i diritti di proiezione:
- per le sue proprie proiezioni e per quelle del suo mandante (comprese quelle di filiali o di clienti a cui il mandante ha confidato la proiezione), a condizione che queste si svolgano
- senza entrata a pagamento e fuori da cinema o strutture analoghe
 - in Svizzera e nel Liechtenstein.
- 22 L'indennità forfettaria ammonta a CHF 200.00.

III. Messa a disposizione

23 *Il produttore può inoltre acquisire forfettariamente per sé ed il suo mandante e anche per terzi coinvolti nella produzione, il diritto di messa a disposizione, con e senza possibilità di download, di supporti audiovisivi sul proprio sito, su quello del suo mandante e degli altri partecipanti alla produzione, a condizione che non venga riscosso alcun compenso. Questa autorizzazione concerne le utilizzazioni in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein e può essere ottenuta soltanto assieme all'autorizzazione per la produzione. Questa autorizzazione non è valida per la messa a disposizione di supporti audiovisivi nell'ambito di una campagna pubblicitaria.*

24 *L'importo forfettario unico, per ogni sito web sul quale i supporti audiovisivi sono messi a disposizione, ammonta a:*

<i>Streaming</i>	<i>CHF</i>	<i>100.00</i>
<i>Download</i>	<i>CHF</i>	<i>200.00</i>

I siti web con identico contenuto, esistenti in diverse versioni linguistiche, vengono considerati come un'unica presenza sul web.

Il produttore o il mandante deve comunicare alla SUISA anticipatamente gli indirizzi URL del primo livello dei siti sui quali i supporti audiovisivi vengono messi a disposizione.

25 *Gli importi forfettari per la proiezione e la messa a disposizione menzionati alle cifre 22 e 24 non vengono dedotti dalle indennità fatturate per le proiezioni o la messa a disposizione al di fuori dell'ambito delle cifre 21, o 23.*

IV. Indennità minima

26 *Ad eccezione delle produzioni in base alla cifra 15.3.2, l'indennità ammonta in tutti i casi ad almeno CHF 50.00 per fattura.*

V. Riduzione

27 *I produttori soci di un'associazione professionale di produttori o di un'associazione di categoria dei mandanti beneficiano di una riduzione del 10 % sulle indennità calcolate in base alle cifre 15, 22 e 24, a condizione che producano regolarmente supporti audiovisivi e si impegnino per iscritto a rispettare le condizioni della presente tariffa e per quanto questa associazione sostenga la SUISA nei suoi compiti.*

VI. Imposta sul valore aggiunto

28 *Le indennità previste dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un obiettivo obbligo fiscale cogente o dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dal cliente al tasso d'imposta in vigore.*

VII. Supplemento in caso di violazione della legge

- 29 Le indennità menzionate in questa tariffa raddoppiano se
- viene utilizzata musica senza la necessaria autorizzazione della SUISA
 - il produttore fornisce informazioni inesatte o lacunose, intenzionalmente o per grossolana negligenza.
- 30 Una pretesa per danni e interessi superiori è riservata.

VIII. Giustificativi

- 31 Se la SUISA lo richiede, il produttore rimette temporaneamente per visione un esemplare di ogni supporto audiovisivo.
- 32 Per ragioni di verifica delle indicazioni fornite dal produttore e/o mandante, la SUISA può richiedere giustificativi (per esempio copie di fatture).
- 33 Se le indicazioni o i giustificativi richiesti non vengono forniti entro il termine fissato neanche dopo sollecito per iscritto, la SUISA può procedere alla stima delle indicazioni necessarie e calcolare l'indennità basandosi su questa. Le fatture allestite sulla base di stime vengono considerate accettate dal cliente, se quest'ultimo non fornisce indicazioni complete e corrette entro 30 giorni dalla data della fatturazione.

D. Pagamenti

- 34 La SUISA può richiedere acconti e/o garanzie.
- 35 Le fatture della SUISA e i saldi dei conteggi finali devono essere pagati a 30 giorni.

E. Contrassegno

- 36 La SUISA attribuisce un numero ad ogni supporto audiovisivo licenziato in base alla presente tariffa, a fini di controllo. Questo numero deve essere menzionato sui supporti audiovisivi.
- Per i supporti audiovisivi, licenziati in base alla cifra 15.2 o 15.3, è sufficiente l'indicazione della International Standard Audiovisual Number (ISAN).
- 37 Il numero SUISA serve ad identificare una produzione audiovisiva. Il mandante, quando usa il supporto audiovisivo (per esempio per la diffusione di una pubblicità televisiva), deve comunicare il numero all'azienda responsabile della diffusione o della proiezione del supporto audiovisivo.

F. Periodo di validità

- 38 La presente tariffa è valida dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2021.
- 39 In caso di cambiamento sostanziale delle circostanze, essa può essere rivista prima della scadenza.
- 40 Il periodo di validità si prolunga automaticamente due volte per tre anni al massimo (vale a dire fino alla fine del 2024 o fino alla fine del 2027), a meno che uno dei partner delle trattative non lo disdica per iscritto
- entro il 31.12.2020 o rispettivamente
 - entro il 31.12.2023.

La disdetta non esclude una richiesta di proroga indirizzata alla Commissione arbitrale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini.

- 41 Se nessuna nuova tariffa è in vigore dopo la scadenza di questa tariffa, e anche se una richiesta di approvazione sia stata depositata, la durata di validità della presente tariffa è prorogata transitoriamente fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione della Commissione arbitrale sull'approvazione della nuova tariffa.